



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- Al Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione
SEDE
- Al Capo Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
SEDE
- Ai Direttori Generali del Miur
LORO SEDI
- Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c.

- Alla Provincia Autonoma Dipartimento Istruzione
TRENTO
- Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
BOLZANO
- All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
- All' Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine
BOLZANO
- Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA.

Oggetto: Personale scolastico. Art. 26, comma 8, legge 448/98 – Art. 1, comma 65, legge 107/2015. Anno scolastico 2016/2017.

La presente circolare definisce le procedure per l'individuazione del personale scolastico da destinare ai compiti e ai progetti di cui alla normativa in oggetto.

A) ASSEGNAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEI DOCENTI A SUPPORTO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA (articolo 26 legge 448/98 - comma 8 – primo periodo)

All'Amministrazione centrale del Miur e agli Uffici scolastici regionali sono assegnati docenti e dirigenti scolastici a supporto dell'autonomia scolastica, ai sensi del primo periodo del comma 8 dell'art. 26 della legge 448/98, nella misura del 50% del contingente determinato per l'anno scolastico 2015/16, per un totale di 150 unità come da tabella allegata.

Con separato provvedimento, il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ripartirà il contingente dell'Amministrazione centrale tra il medesimo Dipartimento e il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini della successiva assegnazione agli Uffici di livello dirigenziale generale incardinati nei Dipar-

timenti stessi.

I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali provvederanno, a loro volta, a destinare il personale in esame alle rispettive strutture tenendo presenti le varie esigenze territoriali.

L'assegnazione sarà triennale, salvo motivata revoca del corrispondente incarico da parte della stessa Amministrazione. La sede di servizio sarà presso gli Uffici scolastici regionali, comprese le articolazioni territoriali degli stessi, o presso l'amministrazione centrale.

In considerazione della scadenza, prevista al 31/8/2016, degli incarichi conferiti per l'anno scolastico 2015/2016, è necessario, per il prossimo triennio, procedere ad una nuova selezione del personale in parola ad opera delle singole Direzioni generali secondo le modalità consuete (cfr CM 14 del 3 luglio 2015).

Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

Qualora il collocamento fuori ruolo, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore ad un quinquennio, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento. I collocamenti fuori ruolo che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano quindi la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di comando si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando, hanno priorità di rientro come titolari, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità. Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.

I provvedimenti di comando dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici sono adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente in relazione rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.

L'orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore settimanali e non è previsto il servizio ad orario parziale. I dirigenti scolastici mantengono le condizioni di servizio del proprio CCNL.

Le strutture presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze esclusivamente al Dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

B) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE (articolo 26 legge 448/98 - comma 8 – secondo periodo) E PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE (articolo 26 legge 448/98- comma 8 – terzo periodo)

Il comma 223 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto la proroga per l'anno scolastico 2016/17 delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare in posizione di comando docenti e dirigenti scolastici presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo e terzo periodo in un primo tempo abrogati dal comma 330 della legge 190/14).

Pertanto, limitatamente all'a.s. 2016/17, potranno essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

- fino a 100 unità presso gli Enti e le Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli

albi regionali e provinciali di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

- fino a 50 unità presso Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

B1) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE (articolo 26 legge 448/98 - comma 8 – secondo periodo).

Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi, nel numero massimo di 100 unità, presso Enti e Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte a condizione che gli Enti e le Associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Questo Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti, di prendere in considerazione domande di Associazioni che operano in tale area di intervento non iscritte all'albo.

E' necessario che nella richiesta vengano citati gli estremi dell'iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, possono riguardare il personale che abbia frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'art. 105 del D.P.R. n. 309/90.

In allegato alla richiesta dovranno essere trasmesse la scheda dati allegata alla presente Circolare e la dichiarazione di assenso dell'interessato. Gli Enti e le Associazioni che, in relazione all'attività proposta, richiedano più unità di personale, devono indicarne lo stretto ordine di priorità. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati.

Le richieste saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti; l'elenco delle Associazioni selezionate verrà pubblicato sul sito del Miur.

Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l'anno scolastico 2016/17, secondo le medesime modalità previste alla lettera A) della presente circolare.

Gli Enti presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze esclusivamente al Dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

Per l'anno scolastico 2016/17 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate a mezzo posta certificata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV - entro il 30 giugno p.v. al seguente indirizzo:

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

B2) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE (articolo 26 legge 448/98- comma 8 – terzo periodo)

Le assegnazioni presso le Associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso Enti e Istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite massimo di cinquanta unità.

Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli Enti e delle Associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:

1. il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;
2. il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;

3. il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;
4. la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;
5. gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
6. periodo di durata del progetto;
7. dichiarazione di assenso dell'interessato al comando;
8. statuto dell'associazione;
9. scheda dati allegata alla presente Circolare.

Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute direttamente dagli interessati.

Le richieste saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti; l'elenco delle Associazioni selezionate verrà pubblicato sul sito del Miur.

Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l'anno scolastico 2016/17, secondo le medesime modalità previste alla lettera A) della presente circolare.

Gli Enti presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze esclusivamente al Dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

Per l'anno scolastico 2016/17 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate a mezzo posta certificata al Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV - entro il 30 giugno p.v. al seguente indirizzo:

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

C) PROGETTI NAZIONALI

Il comma 65 dell'art. 1 della legge 107/15 ha introdotto, tra l'altro, la possibilità di attivare progetti di valore nazionale nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia scolastica, senza oneri aggiuntivi e a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell'offerta formativa.

Per l'attuazione di detti progetti nazionali è destinato un contingente triennale per un massimo di 732 unità di personale che verrà ripartito tra gli Uffici scolastici regionali con apposito Decreto ministeriale. Per tali docenti, che riceveranno un incarico annuale su progetto, non sono previste sostituzioni; gli interessati fanno parte dell'organico di potenziamento assegnato all'Ufficio scolastico regionale di appartenenza.

Per l'anno scolastico 2016/17 sono individuati, ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi prioritari di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge 107/2015, i seguenti ambiti progettuali di valore nazionale:

1. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione della cultura artistica e musicale;
2. Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
3. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità;
4. Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e l'implementazione della legge 107/2015, con particolare riferimento ai seguenti sotto-ambiti:
 - formazione in servizio;
 - innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica;
 - alternanza scuola-lavoro;

- orientamento;
- autonomia scolastica e pianificazione dell'offerta formativa;
- Sistema nazionale di valutazione.

Ai fini dell'attuazione dei suddetti progetti, i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali comunicheranno, entro il 20 giugno p.v., al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, il numero dei docenti che propongono di dedicare ai medesimi, nel limite massimo dell'1% dei posti di potenziamento assegnati a ciascun Ufficio. Il fabbisogno dovrà essere espresso con riferimento a ciascuno dei 4 ambiti sopra individuati ed eventualmente, per l'ambito n. 4, con riferimento a ciascun sotto-ambito.

Successivamente, con Decreto ministeriale si provvederà a ripartire, per ciascuno dei suddetti ambiti e sotto-ambiti e nel limite dell'1,5% dell'organico del potenziamento nazionale, il contingente complessivo tra gli Uffici scolastici regionali.

Sulla base del contingente assegnato, i Direttori degli Uffici scolastici regionali cureranno le procedure per la definizione degli specifici interventi di attuazione dei suddetti progetti nazionali e per l'individuazione del personale docente necessario.


Permangono infine le disposizioni di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, nonché quelle relative alle prerogative sindacali.

Si richiama altresì l'attenzione sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della legge 190/2014.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente.

II MINISTRO

Stefania Giannini



ALLEGATI:

1. Tabella del contingente assegnato per i compiti connessi all'autonomia scolastica triennio 2016/17-2018/19
2. Scheda dati per le Associazioni e le Comunità che intendono richiedere comandi ai sensi del comma 8 dell'art. 26 della legge 448/98

**CONTINGENTE ASSEGNATO PER I COMPITI CONNESSI ALL'AUTONOMIA
SCOLASTICA – TRIENNIO 2016/17-2018/19**

AMMINISTRAZIONE CENTRALE	74
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	
ABRUZZO	3
BASILICATA	2
CALABRIA	4
CAMPANIA	6
EMILIA ROMAGNA	5
FRIULI VENEZIA GIULIA	3*
LAZIO	6
LIGURIA	3
LOMBARDIA	6
MARCHE	3
MOLISE	2
PIEMONTE	5
PUGLIA	6
SARDEGNA	4
SICILIA	6
TOSCANA	6
UMBRIA	2
VENETO	4
TOTALE	150

*Incluso un posto per il docente per le scuole di lingua slovena

